



DELIBERA N. 922

28 ottobre 2020

Oggetto

Fascicolo n. 5462/2017

Oggetto: Interventi di somma urgenza presso il Palazzo della Ragione di Milano.

“Interventi di somma urgenza da eseguire presso il Palazzo della Ragione di Milano – Copertura, sottogronda e fascia marcapiano. Importo complessivo 700.098,47 euro. CIG 6983258ECA”.

“Interventi di somma urgenza da eseguire presso il Palazzo della Ragione di Milano – Messa in sicurezza delle facciate: intonaci, serramenti ed elementi ornamentali. Importo complessivo 450.000,00 euro. CIG 7275464ECF”.

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell’Ufficio Vigilanza Lavori

Premessa

Con nota prot. n. 129482 del 23.11.2017 questo Ufficio ha acquisito da [omissis] un esposto riguardante i lavori in oggetto. In particolare, l’esponente rappresentava che è stato disposto un primo intervento di somma urgenza per lavori da eseguirsi in copertura (iniziati il 28.2.2017 e ultimati il 25.10.2017) per l’importo complessivo di 700.098,47 euro. Successivamente è stato disposto un nuovo affidamento in somma urgenza per la messa in sicurezza delle facciate - intonaci e serramenti - approvato con Delibera di Giunta n. 1933 del 3.11.2017 dell’importo complessivo di 450.000,00 euro. L’esponente paventava un utilizzo improprio dello strumento della somma urgenza così come previsto dall’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 e in violazione del limite economico previsto dall’art. 148 comma 7 del Codice. Con successiva nota il medesimo esponente ha inviato un nuovo esposto in cui paventava ulteriormente che l’impresa alla quale erano stati affidati i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza delle facciate, [omissis], non era in possesso degli idonei requisiti di qualificazione.

Sulla base di quanto sopra con nota n. 14505 del 15.2.2018 è stata avviata l’attività istruttoria chiedendo informazioni documentate in merito alle criticità paventate nelle segnalazioni.

Con nota acquisita al protocollo dell’Autorità al n. 23279 del 14.3.2018 è stata riscontrata la nota di avvio del procedimento istruttorio e fornite le informazioni richieste.

Del 4.6.2020, prot. n. 41105, è la Comunicazione di Risultanze Istruttorie nella quale sono stati contestati alla S.A. «i seguenti profili di criticità:

1. *un uso distorto della procedura di somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016;*
2. *una condotta non improntata ai criteri di efficacia, economicità ed efficienza richiesti dalla vigente normativa (art. 30 del d.lgs. 50/2016);*
3. *specifici profili di criticità in relazione ai due interventi di somma urgenza in relazione alla autorizzazione di competenza della Soprintendenza (art. 27 del d.lgs. 42/2004), al limite di importo di 300.000,00 euro per le somme urgenze sui beni tutelati (art. 148 comma 7 del d.lgs. 50/2016), alla gestione dei termini temporali dell'appalto;*
4. *affidamento dei lavori in regime di somma urgenza a una impresa non in possesso dei requisiti di qualificazione atti a operare su beni tutelati».*

La Comunicazione di Risultanze Istruttorie è stata riscontrata dalla S.A. con nota acquisita al protocollo al n. 51092 del 9.7.2020, con produzione di una apposita relazione generale e di ulteriore documentazione.

Sulla base della documentazione acquisita in atti è stato possibile ricostruire il seguente quadro fattuale.

Considerato in fatto

Un primo intervento di somma urgenza (Fase 1) è stato attivato per l'esecuzione di interventi riguardanti la copertura, sottogronda e fascia marcapiano ed è stato disposto a seguito della caduta di elementi lapidei della copertura e della parte superiore dell'edificio sul piano stradale sottostante.

In data 25.1.2017 è stato redatto il Verbale di somma urgenza a firma dell'arch. C.C.. Nelle premesse il Verbale riepiloga gli avvenimenti precedenti la caduta dei materiali. Risulta che «*negli ultimi mesi, a far data da settembre 2016, si sono verificate cadute accidentali di materiale lapideo proveniente dalla copertura, dalla fascia di marcapiano e dai lacerti di intonaco presenti nella porzione superiore del Palazzo della Ragione*».

In occasione di uno di questi distacchi di materiale, in data 6.12.2016, agenti dei VV.FF. e di Polizia Locale erano intervenuti sul luogo, delimitato l'area e allertato i tecnici comunali tra cui l'arch. C.C. il quale «*ha rilevato che:*

-le catene delle capriate avevano perso la loro funzionalità e, non essendo più contrastate da staffe e fermi, spingevano sui muri di confinamento del Palazzo, causandone espulsione e caduta di materiale;

- i monaci delle capriate avevano seguito l'apertura delle catene, abbassandosi di conseguenza e aprendo il colmo della copertura;

- i puntoni delle capriate, avendo perso il contrasto, spingevano sulla muratura provocando così il martellamento dei correnti lignei sui muri di imposta del sottogronda, causando l'espulsione di materiale lapideo e intonaco;

- il sistema di strali di irrigidimento risultavano laschi e privi di funzionalità;

- l'apertura del colmo e la perdita puntuale di materiale dal sottogronda aveva determinato dei varchi favorendo le infiltrazioni e dilavamenti che aggravavano lo stato conservativo del Palazzo».

In data 13.12.2016 era stato quindi inibito l'uso dell'immobile e si era provveduto a «*realizzare una impalcatura specifica per accedere al locale sottotetto dall'abbaino, che normalmente non è praticabile, al fine di effettuare l'ispezione interna per verificare le condizioni di pericolosità della copertura e del sottotetto*».

In data 25.1.2017 l'arch. C.C. ha avuto accesso al sottotetto e ha avuto modo di valutare con maggior dettaglio lo stato di degrado della struttura di copertura e la necessità di intervenire ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 136/06. Nel verbale di Somma urgenza, pertanto, «*in qualità di Direttore dei lavori dell'appalto n. 73/2015 [Contratto di appalto per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in*



carico al Settore Musei, importo di contratto 440.709,14 euro, CIG 6457261C56]» ha dichiarato che «*Per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza si intende avvalersi dell'impresa [omissis] in avvalimento con il Consorzio Stabile [omissis], aggiudicataria dell'appalto n. 73/2015 avente ad oggetto: "Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Musei – lotto B" che conosce lo stato dell'immobile in quanto già operante con il suddetto appalto e che sta dimostrando competenza tecnica, puntualità nel rispetto della tempistica e delle vigenti normative, organizzazione di impresa e conoscenza specifica della tipologia di interventi da eseguire*».

In data 26.1.2017 il RUP dell'intervento, arch. S.V., ha convocato l'impresa [omissis] per un sopralluogo da effettuare il giorno successivo.

In data 27.1.2017, pertanto, ha avuto esito il sopralluogo: nel relativo verbale sono definiti gli interventi da eseguirsi per la messa in sicurezza strutturale, per la copertura, per la fascia marcapiano e sottogronda nonché per alcuni elementi di facciata e fissata per il 25.8.2017 la conclusione dei lavori.

Sempre del 27.1.2017 sono la richiesta dell'arch. S.V. all'impresa [omissis] di eseguire i lavori al medesimo ribasso praticato nell'ambito dell'appalto n. 73/2015 in essere con il Comune di Milano (pari al 29,26%) e l'accettazione dell'impresa.

In data 30.1.2017 l'arch. S.V. ha dato comunicazione alla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 42/2004, dell'imminente avvio dei lavori di somma urgenza.

Del 31.1.2017 è la perizia giustificativa dalla quale risulta un importo per lavori al lordo del ribasso del 29,263% di 928.905,35 euro cui vanno ad aggiungersi 43.018,69 euro di oneri per la sicurezza. Applicando il ribasso del 29,263% il costo dell'intervento ammonta a 657.079,78 euro, cui vanno ad aggiungersi 43.018,69 euro di oneri per la sicurezza, per un totale di 700.098,47 euro. Il costo complessivo dell'intervento è pari a 830.000,00 euro. La perizia giustificativa comprende interventi di messa in sicurezza strutturale distinguendo opere da eseguire in copertura, sulla fascia marcapiano e sottogronda, su elementi di facciata. Più in dettaglio, le opere da eseguire sono articolate nelle seguenti macrocategorie: demolizioni-rimozioni, opere in c.a., solai-partizioni orizzontali, murature-tavolati-ancoraggi, intonaci-rasature-finiture, protezione antincendio, sistemi di copertura, opere di impermeabilizzazione, opere da lattoniere, opere in vetro cemento e cemento decorativo, opere in pietra naturale, opere da falegname, opere da fabbro, opere da verniciatore-tappezziere, elementi di ripristino elementi in facciata, smaltimento rifiuti, noleggi.

Del 31.01.2017 è anche la lettera d'ordine dei lavori la cui conclusione è fissata per il 25.8.2017, per una durata di 178 giorni.

Dell'8.2.2017 è il parere tecnico di congruità.

In data 10.02.2017 con Deliberazione GC n. 127 sono stati approvati i lavori di somma urgenza per la copertura, sottogronda e fascia marcapiano per gli importi di cui in perizia.

In data 28.2.2017 il Direttore dei Lavori, arch. C.C., ha consegnato i relativi lavori.

In data 11.5.2017 è stato firmato l'atto di sottomissione con l'impresa per l'importo di 700.098,47 euro.

In data 16.06.2017 l'impresa [omissis] ha inoltrato una richiesta di proroga di 60 giorni; le motivazioni addotte sono le seguenti:

- «*in data 13.6.2017, dopo l'accurato rilievo eseguito, sono stati risolti gli aspetti di dettaglio e fornite tutte le indicazioni operative particolari delle strutture che permettono l'ordinazione dei materiali necessari al consolidamento della copertura e del sottogronda del Palazzo della Ragione;*
- *in data 7.6.2017 sono stati definitivamente chiariti gli aspetti autorizzativi relativi agli ingombri costituiti da tavoli e sedie e materiale di servizio e arredo, posizionati dal ristoratore a ridosso della cesata di cantiere e tali ingombri hanno reso difficoltoso sino ad oggi l'approvvigionamento del materiale e l'uso del passo carraio di cantiere legittimamente autorizzati».*

In data 23.06.2017, acquisito il parere favorevole del Direttore dei lavori arch. C.C., il RUP ha concesso la proroga richiesta; il termine di ultimazione viene conseguentemente traslato di 60 giorni e precisamente al 24.10.2017.

In data 25.10.2017 è stato redatto il Certificato ultimazione lavori nel quale viene dichiarato che i lavori sono sostanzialmente ultimati a meno di opere di piccola entità per la cui esecuzione si assegna a termine di regolamento un termine perentorio di 45 giorni. Le opere «*di lieve entità e del tutto marginali rispetto a quanto realizzato*» sono le seguenti:

- *realizzazione di una linea di accesso all'abbaino per consentire le future manutenzioni, come da dettagli di cantiere disposti dalla DL;*
- *seconda tesatura della catena esterna e degli stralli interni di rinforzo;*
- *sigillature della fascia marcapiano a seguito del completamento della verifica di cui al punto che precede, in particolare nel fronte lato corto duomo;*
- *rifiniture delle velature del sottogronda dopo le verifiche dei ganci di fissaggio posati a sostegno delle lastre lapidee»*

In data 19.12.2017 è stato redatto il Certificato di effettiva ultimazione lavori, nel quale si attesta l'esecuzione delle opere residuali di cui al Certificato del 24.10.2017.

Un secondo intervento in somma urgenza (Fase 2) è consistito in interventi per la messa in sicurezza delle facciate, in particolare degli intonaci e di elementi ornamentali delle stesse.

In data 07.09.2017 (e quindi durante l'esecuzione dei lavori di cui alla prima somma urgenza) l'arch. C.C. avendo constatato il continuo peggioramento dello stato di degrado dei lacerti di intonaco rimasti asseritamente oramai privi di adesione al supporto e la caduta di porzioni di materiale murario in prossimità delle finestre di legno ellittiche presenti in facciata ha emesso il Verbale di somma urgenza, nel quale «*rileva in particolare che:*

- *i lacerti di intonaco, di natura cementizia, sono del tutto privi di adesione al supporto e il sistema di fissaggio, effettuato nei precedenti interventi di consolidamento e restauro mediante spillature e salvabordi, non si presenta più efficace in quanto puntuale; le superfici e gli strati dell'intonaco si scartellano e si presentano pure privi di coesione;*
- *il paramento murario di supporto del sopralzo è disomogeneo ed è apparecchiato con materiale di recupero e riuso anche di pessima qualità;*
- *i serramenti lignei sono marcescenti e la perdita di materiale murario nel profilo d'appoggio causa infiltrazioni e percolamenti interni».*

In data 08.09.2017, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 42/2004 l'arch. S. V. ha comunicato conseguentemente alla Soprintendenza «*il grave peggioramento delle condizioni degli intonaci, l'acuirsi dei fenomeni di degrado dei lacerti di intonaco, degli elementi ornamentali di facciata e delle finestre ellittiche nonché la caduta accidentale di materiale proveniente sia dagli intonaci e sia dai serramenti*» e la necessità di intervenire in somma urgenza.

Sempre in data 08.09.2017, a seguito di sopralluogo congiunto con l'impresa [omissis], l'arch. S.V. ha inviato all'impresa una lettera di richiesta di offerta economica indicando l'elenco dei lavori da eseguirsi sulle facciate, l'importo presunto degli interventi pari a 1.060.000,00 euro, di cui 13.000,00 euro di costi per la sicurezza, la data prevista per l'ultimazione individuata per il 5.6.2018 e chiedendo contestualmente la disponibilità a praticare il ribasso del 29.263% già praticato nell'appalto di manutenzione in essere con il Comune di Milano n. 73/2015 e già praticato nell'intervento di somma urgenza precedente.

In data 12.09.2017 l'impresa [omissis] ha comunicato la propria accettazione alle condizioni descritte.



Sempre del 12.09.2017 sono il parere positivo di coerenza tecnico-economica e il parere tecnico di congruità dei preposti Uffici del comunali.

La Soprintendenza, con nota del 19.09.2017 ha preso atto delle opere da eseguirsi così come descritte nel Verbale di somma urgenza e «*considerata l'estrema delicatezza degli ambiti in oggetto già interessati negli anni Ottanta da un importante intervento di restauro, ha precisato che:*

- *per quanto riguarda gli intonaci, dovranno essere conservate le porzioni esistenti recuperabili;*
- *per quanto riguarda i serramenti, si ritiene preferibile conservare e restaurare quelli esistenti. Eventuali sostituzioni, anche parziali, dovranno essere concordate con la Soprintendenza stessa sulla scorta di adeguata documentazione tecnica che ne attesti l'effettiva impossibilità di recupero».*

Con lettera del 25.09.2017 il Responsabile del Procedimento arch. S.V., adeguandosi alle indicazioni della Soprintendenza, comunicava l'intenzione di stralciare le lavorazioni relative alla sostituzione dei serramenti, da rinviare ad uno specifico progetto da affidare con procedura ad evidenza pubblica, e di limitare gli interventi agli intonaci e agli elementi ornamentali di facciata.

Con successiva nota 12.10.2017 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio esprimeva parere favorevole.

A seguito di detto parere è stato dato avvio alla procedura per l'iscrizione nel Piano Triennale delle OO.PP. dell'intervento di restauro conservativo dei soli serramenti da appaltare con apposita gara.

In data 12.10.2017 il RUP inviava all'impresa [omissis] una nuova richiesta di formulazione di offerta economica; l'importo presunto risultava essere pari a 620.000,00 euro, di cui 20.000,00 euro per costi della sicurezza, con lavori da concludersi entro 5 mesi dalla data di consegna e da assoggettare al ribasso di gara (29,263%). Contestualmente, considerato lo stralcio dei lavori afferenti i serramenti, il RUP chiedeva all'impresa [omissis]:

- *«di assicurare il mantenimento del ponteggio finalizzato alla tutela della incolumità pubblica e del bene stesso per un periodo di 7 mesi successivi alla conclusione dei lavori sugli intonaci e sugli elementi ornamentali di facciata, i cui costi sono già ricompresi nella perizia giustificativa di cui infra, garantendone l'uso incondizionato da parte dell'Appaltatore che risulterà affidatario dei lavori di restauro dei serramenti, rilasciando espressa liberatoria;*
- *la disponibilità ed accettazione, mediante il rilascio di apposita dichiarazione liberatoria, a far utilizzare gratuitamente all'Amministrazione Comunale il ponteggio e/o cesate ai fini di concedere un eventuale uso ad Impresa pubblicitaria per l'installazione di manufatti pubblicitari, per tutta la durata di contratto, precisando che tutti i proventi di tale concessione saranno unicamente a vantaggio dell'Amministrazione Comunale».*

In data 13.10.2017 l'impresa accettava di eseguire i lavori anche in questo caso praticando il ribasso offerto per l'appalto n. 73/2015 in corso di esecuzione. Parimenti, l'impresa accettava di garantire il mantenimento del ponteggio già installato per il periodo ulteriore previsto in richiesta nonché di concederlo all'Amministrazione per scopi pubblicitari.

Del 16.10.2017 è la lettera d'ordine di esecuzione dei lavori. La data prevista per l'ultimazione degli stessi risultava fissata al 15.3.2018 (cinque mesi), risultando previsto il presidio passivo dei serramenti - di cui è prevista l'integrale conservazione sulla base di specifico progetto di restauro conservativo, in ottemperanza al parere della Soprintendenza del 19.09.2017, sulla base di un appalto da eseguire successivamente con apposita gara ad evidenza pubblica - mediante il mantenimento del ponteggio esistente per i successivi 7 mesi e, quindi, fino al 16.10.2018.

In data 26.10.2017 risulta essere stata redatta la perizia giustificativa che comprende interventi da eseguire sugli intonaci e su elementi ornamentali di facciata. Più in dettaglio, le opere da eseguire sono articolate nelle seguenti macrocategorie: intonaci-rasature-finiture, opere di restauro, noleggi.

Con Deliberazione di GC n. 1933 del 3.11.2017 è stato quindi approvato l'intervento di somma urgenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 148 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Dalla perizia giustificativa dalla quale risulta un importo per lavori al lordo del ribasso del 29,263% di 534.977,67 euro cui vanno ad aggiungersi 19.549,81 euro di oneri per la sicurezza. Applicando il ribasso del 29,263% il costo dell'intervento ammonta a 378.427,15 euro, cui vanno ad aggiungersi 43.018,69 euro di oneri per la sicurezza, per un totale di 397.976,96 euro. Il costo complessivo dell'intervento è pari a 450.000,00 euro.

In data 14.11.2017 è avvenuta la consegna dei lavori, risultando l'ultimazione degli stessi prevista per il 16.10.2018 per un totale di 336 giorni lavorativi.

Il 21.2.2018 viene stipulato l'atto di sottomissione alle condizioni di cui sopra.

In data 27.02.2018 l'impresa esecutrice risulta aver presentato richiesta di proroga di 75 giorni con le seguenti motivazioni:

- *«nell'ultimo periodo le condizioni atmosferiche e le basse temperature non hanno permesso una programmazione delle lavorazioni da eseguire. Alcune di esse prevedono l'impiego di materiali che per la loro applicazione necessitano di temperature particolari, diversamente non catalizzano, ad esempio il silicato di etile che è un consolidante da utilizzarsi sui mattoni a faccia vista; per questa lavorazione la temperatura non deve scendere al di sotto del 7 C° per 21 giorni consecutivi; "stilaturo" e "stuccatura" con malta (sempre su mattoni a faccia vista) per questa lavorazione la temperatura non deve scendere al di sotto dei 5 C°;*
- *le rigide temperature che si sono verificate nelle settimane scorse hanno causato un notevole ritardo rispetto alla programmazione e purtroppo le temperature previste per la settimana p.v. non sono diverse dalla precedenti (Vedi tabella delle temperature dal 11.12.2017 al 28.2.2018)»*

In data 07.03.2018, a fronte del parere favorevole al riguardo reso dal Direttore dei Lavori arch. C.C., il RUP ha concesso una proroga di 75 giorni; il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori veniva così fissato al 29.05.2018 (la proroga non va ad incidere sul mantenimento del ponteggio a presidio passivo dei serramenti che resta confermato al 16.10.2018). Con verbale di sopralluogo in data 31.5.2018 è avvenuto l'accertamento della fine dei lavori e con successivo verbale del 19.10.2018 si è dato atto del mantenimento del mantenimento/noleggio del ponteggio sino al 16.10.2018.

Complessivamente, quindi, i lavori affidati all'impresa [omissis] dal Comune di Milano risultano essere i seguenti:

1. "Appalto per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Musei", (CIG 6457261C56), in avvalimento con il Consorzio Stabile [omissis]. Procedura aperta. Contratto n. 73/2015, stipulato in data 15.7.2016. Importo di contratto 440.709,14 euro, durata 365 giorni.
2. "Interventi di somma urgenza da eseguire presso il Palazzo della Ragione di Milano – Copertura, sottogronda e fascia marcapiano", (CIG 6983258ECA). Atto di sottomissione stipulato in data 11.5.2017. Importo di contratto 700.098,47 euro.
3. "Interventi di somma urgenza da eseguire presso il Palazzo della Ragione di Milano – Messa in sicurezza delle facciate: intonaci, serramenti ed elementi ornamentali", (CIG 7275464ECF). Atto di sottomissione stipulato in data 21.2.2018. Importo di contratto 397.976,96.

Per quanto riguarda, infine, l'ulteriore procedimento relativo al restauro conservativo dei serramenti (stralciato, come si è detto, dalla seconda somma urgenza) la situazione è la seguente.

Con Delibera di GC n. 176 del 2.2.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei serramenti per un importo stimato di 1.500.000,00 euro. Con successiva Determinazione Dirigenziale



n. 494 del 5.7.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di 1.210.000,00 euro.

Con Determinazione Dirigenziale n. 497 del 9.7.2018 è stato deciso l'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata con lettera di invito.

A seguito della procedura di gara con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 26.9.2018 l'appalto è stato aggiudicato all'impresa [omissis].

Il contratto è stato sottoscritto in data 4.12.2018 per la durata di 450 giorni. I lavori hanno avuto inizio in data 8.1.2019.

Gli interventi di progetto per il restauro dei serramenti *«hanno riguardato, in sintesi, quanto segue:*

- *interventi di cantieramento interventi sugli intonaci nelle strombature delle finestre (verifica stabilità, rimozione dei depositi e delle porzioni di intonaco incoerente, rimozione inserti impropri, applicazione biocida, preconsolidamento, idro lavaggio, stesura di intonaci e rasatura, velatura finale)*
- *interventi specifici sui serramenti*
- *rimozione serramenti e telai e smontaggio di tutte le ante e parti mobili previa catalogazione in sito mediante fotografie e cartellini distintivi di ogni anta e telaio, creazione del catalogo per singolo serramento e posizione nell'edificio*
- *preparazione preventiva dell'infixo in situ mediante rimozione delle reti metalliche protettive, della pellicola adesiva e dei teli in plastica e in tessuto, di tutti i fissaggi e chioderie mediante asportazione manuale, tenaglie, spatole*
- *restauro dei serramenti in laboratorio con sostituzione limitata delle porzioni di parte degradata restauro dei telai direttamente in cantiere con la maggiore conservazione possibile dei pezzi. Rimozione solo delle parti irrecuperabili e operazioni di restauro da eseguirsi in situ. I consolidamenti e le stuccature, gli inserti ad integrazione di parti mancanti o marcescenti, da effettuarsi con materiale idoneo e compatibile per il legno esterno*
- *revisione e pulizia delle parti metalliche*
- *rifissaggio in loco dei serramenti rimossi e restaurati, verniciatura, posizionamento nuovi vetri con ferma vetro e sigillatura degli interstizi».*

Su espressa richiesta dell'Organo di Tutela con Determina Dirigenziale n. 7461 del 5.12.2019 è stata approvata una perizia di variante per il restauro di n. 4 serramenti di cui in progetto era prevista la sostituzione dell'importo contenuto nel 4% dell'importo di contratto.

Sempre a seguito delle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza per il restauro dei serramenti più grandi con Determina Dirigenziale n. 830 del 6.2.2020 è stata concessa una proroga di 60 giorni che trasla l'ultimazione dei lavori al 1.6.2020.

A seguito dell'emergenza COVID-19 i lavori sono stati sospesi in data 12.3.2020 e ripresi in data 22.5.2020, risultando fissata l'ultimazione degli stessi per il giorno 11.08.2020.

Considerato in diritto

Sulla base della documentazione acquisita sono stati rappresentati alla S.A. in sede di Comunicazione di Risultanze Istruttorie i seguenti profili di criticità.

In primo luogo è stato rilevato un uso distorto della procedura di somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016 in quanto in entrambe le procedure di somma urgenza l'elenco delle lavorazioni inserite in perizia contiene diverse categorie di opere che non appaiono direttamente riconducibili alla rimozione

dello stato di pericolo e pregiudizio. Ad esempio, nel caso della prima somma urgenza le categorie omogenee con i relativi importi in euro risultano essere le seguenti:

- demolizioni-rimozioni	25.623,88
- opere in c.a.	43.800,32
- solai – partizioni orizzontali	1.463,09
- murature-tavolati-ancoraggi	9.648,67
- intonaci-rasature-finiture	19.034,26
- protezione antincendio	47.296,38
- sistemi di copertura	179.217,10
- opere di impermeabilizzazione	31.924,28
- opere da lattoniere	10.154,36
- opere in vetro cemento e cemento decorativo	4.631,85
- opere in pietra naturale	294,55
- opere da falegname	6.079,94
- opere da fabbro	95.020,86
- opere da verniciatore-tappezziere	27.730,25
- elementi di ripristino elementi in facciata	245.178,42
- smaltimento rifiuti	5.979,51
- noleggi	175.827,63

Appare pertanto di chiara evidenza che diverse di queste opere (ad es., opere di finitura, rasatura, opere di falegnameria, opere di lattoniere, opere in vetro cemento e cemento decorativo, opere da verniciatore/tappezziere, ecc.) per quanto “di completamento” dell’intervento nel suo complesso appaiono piuttosto riconducibili a finalità di recupero, ripristino, manutenzione dell’immobile e presentano una scarsa, se non nulla, attinenza con la finalità dell’immediata rimozione dello stato di pericolo. Inoltre, tali opere, considerate nel complesso, incidono non poco sull’importo totale della perizia giustificativa di spesa.

Al riguardo, in sede di controdeduzioni alle Comunicazioni Risultanze Istruttorie, la S.A. ha ribadito e motivato la necessità di intervenire in somma urgenza, ripercorrendo anche la storia dei numerosi interventi eseguiti nel corso degli anni sull’immobile, ma sul punto specifico di contestazione – e, cioè, l’inserimento nella perizia di interventi non direttamente finalizzati alla rimozione dello stato di pericolo – ha offerto giustificazioni alquanto generiche: *«Per la copertura, la fascia marcapiano, il sottogronda e gli elementi di facciata gli interventi sopra indicati sono stati quelli strettamente necessari alla messa in sicurezza dell’edificio e, trattandosi di un immobile storico, non eseguire immediatamente alcuni di questi interventi avrebbe ulteriormente compromesso le condizioni di sicurezza. [...] Nei riguardi dell’elenco delle lavorazioni inserite in perizia, si segnala che le stesse sono riconducibili alle ‘categorie omogenee’ dei lavori di cui alla Tabella B dei documenti della perizia di somma urgenza, prodotta ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016. Detta tabella richiama le categorie omogenee di somma urgenza, con i relativi importi e tra dette categorie anche le opere di finitura. Anche le opere sugli intonaci -rasature -finiture -falegnameria, lattoneria, in vetro cemento e cemento decorato, di verniciatura e tappezzeria, sono da considerarsi funzionali all’intervento di urgenza e sono tutte lavorazioni appartenenti alle macro voci dei capitoli pubblici in cui è suddiviso il Listino Prezzi del Comune di Milano-anno 2017».*

Sulla necessità che le opere inserite in perizia debbano essere quelle strettamente necessarie a rimuovere lo stato di pericolo e sulla importanza che lo strumento offerto dall’art. 163 del d.lgs. 50/2016 non sia utilizzato in maniera artificiosa al fine di eludere lo svolgimento delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica l’Autorità è più volte intervenuta evidenziando che *«l’intervento di estrema urgenza deve, per sua natura, riguardare l’intervento di messa in sicurezza del bene immobile oggetto di intervento al fine di*



evitare rischi e deve, dunque, consistere nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio, e non può, invece, coinvolgere l'esecuzione di interventi ordinariamente volti ad eliminare il degrado dello stesso che, in quanto implicanti interventi di mera manutenzione, non potranno che essere affidati con le usuali procedure ad evidenza pubblica» (Delibera n. 1079 del 21.11.2018).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene di poter confermare le valutazioni espresse in sede di Comunicazioni Risultanze Istruttorie circa l'uso distorto della procedura di somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016.

Si è rilevato, inoltre, da parte della Stazione Appaltante una condotta non improntata ai criteri di efficacia, economicità ed efficienza richiesti dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016, in quanto l'immobile di cui trattasi, da quanto risulta agli atti, versava già da tempo in condizioni critiche. Difatti era ben nota all'Amministrazione la necessità di predisporre interventi non solo di restauro conservativo ma anche di consolidamento: risulta infatti che *«qualche tempo prima era emersa anche una profonda fessurazione al pilone angolare verso Cordusio in corrispondenza quasi all'imposta dell'arco, visibile ancora oggi»* e che *«anche il traffico sotto stante della linea metropolitana contribuiva a favorire l'instabilità locale, considerato il fatto che i primi interventi strutturali novecenteschi sull'edificio erano stati generati proprio da questo tracciato sotterraneo»*.

Proprio a causa di situazione di criticità in cui versava lo storico edificio, l'Area Tecnica aveva già avuto modo di valutare e perfezionare già nel 2016 *«un 'progetto esecutivo pilota' di restauro conservativo che contemplava la revisione della copertura, il restauro conservativo del fronte minore (lato verso Piazza Cordusio) nonché la pulitura dei paramenti murari in laterizio e degli inserti lapidei, la revisione e la sostituzione di n. 4 serramenti in legno ed il restauro conservativo della Loggia dei Mercanti»*. Detto progetto, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 (I.V.A. inclusa) era stato finanziato e approvato con Determina Dirigenziale n. 27/2017 del 17.1.2017.

Inoltre, l'Area Tecnica aveva predisposto *«già in data 27.03.2017, una Relazione illustrativa tecnico-economica descrittiva degli interventi necessari al restauro dell'immobile. In tale Relazione erano state documentate dettagliatamente le problematiche riguardanti le facciate, segnalando al contempo l'esigenza di provvedere ad un progetto di restauro delle superfici e ad un intervento sui finestrini ellittici (sempre più compromessi) nonché all'adeguamento della scala esterna ed al restauro per la Loggia dei Mercanti per un costo di opere complessive di € 2.570.000,00 (I.V.A esclusa). Detta relazione era stata trasmessa all'Assessore ai Lavori Pubblici, al Responsabile del Programma Triennale Opere Pubbliche ed al Direttore della Direzione Facility Management»*.

Pertanto, risulta che prima che iniziassero i lavori della prima somma urgenza (il verbale è del 25.1.2017) l'Area Tecnica aveva predisposto un progetto esecutivo pilota relativo alla copertura e che prima che iniziassero i lavori della seconda somma urgenza (il verbale è del 7.9.2017) la medesima Area Tecnica aveva predisposto una relazione illustrativa relativa alle problematiche delle facciate.

L'Amministrazione, pur consapevole della situazione fattuale sopra rappresentata, a fronte delle richiamate analisi e progettazioni effettuate, ha tuttavia ritenuto di intervenire sull'immobile attraverso l'utilizzo dello strumento della somma urgenza in esito agli accadimenti narrati.

In sede di controdeduzioni alla Comunicazione di Risultanze Istruttorie la S.A. ha affermato che: *«si è proceduto per singoli segmenti di lavori affidati in somma urgenza in corrispondenza del verificarsi di episodi di distacco di materiale e di caduta di elementi lapidei in quanto lo stato di degrado dell'immobile non ha consentito di attendere i tempi necessari all'espletamento delle procedure di gara per il progetto pilota che era in corso di perfezionamento; l'Amministrazione non è pertanto rimasta inerte, gli interventi erano stati previsti e programmati ed erano in corso di perfezionamento gli atti di affidamento, tanto che dal primo progetto approvato sono stati successivamente stralciati i lavori poi anticipati con i due interventi di somma urgenza»*.

E' appena il caso di rilevare al riguardo che l'ANAC, in più occasioni, ha stigmatizzato il ricorso alle procedure di somma urgenza nel caso in cui l'urgenza stessa sia stata determinata da pregresse situazioni di incuria, degrado e ammaloramento note all'Amministrazione che non è intervenuta programmando per tempo in maniera adeguata interventi organici di recupero e ripristino dell'immobile (tra gli altri Delibera n. 612 del 31.5.2016).

Allo stato attuale, gli interventi predisposti e in corso di predisposizione sul Palazzo della Ragione risultano essere i seguenti:

1. Interventi in copertura: somma urgenza per un importo di 700.098,47 euro;
2. Interventi sulle facciate: somma urgenza per un importo di 397.976,96 euro
3. Interventi sui serramenti: procedura ad evidenza pubblica dell'importo di 1.500.000,00 euro;
4. Interventi sulla componente impiantistica: procedura ad evidenza pubblica dell'importo di 4.500.000,00 euro, al momento in fase di programmazione.

Inoltre, si osserva che stando a quanto dichiarato dalla stessa S.A. l'edificio oltre ad avere problemi di carattere statico in copertura affrontati attraverso il primo intervento di somma urgenza presenta anche altri problemi di instabilità locale che, come appena sopra riportato, sembrano essere ancora irrisolti (*«qualche tempo prima era emersa anche una profonda fessurazione al pilone angolare verso Cordusio in corrispondenza quasi all'imposta dell'arco, visibile ancora oggi»*).

A fronte di quanto sopra considerato - atteso che l'Amministrazione invece che procedere a tempo debito con un intervento complessivo e organico di recupero e restauro conservativo ha proceduto per singoli segmenti di lavori affidati, anche in somma urgenza, in corrispondenza del verificarsi episodico di distacchi di materiale e di caduta di elementi lapidei e che tali interventi non sembrano neanche adeguatamente risolutivi delle ulteriori problematiche di instabilità locale cui si è fatto menzione - si ritiene confermabile quanto rappresentato in sede di Comunicazione di Risultanze Istruttorie e cioè una condotta non improntata ai criteri di efficacia, economicità ed efficienza richiesti dalla vigente normativa di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

Sono stati rilevati, inoltre, ulteriori profili di criticità in relazione ai due interventi di somma urgenza di cui sopra.

- *Superamento del limite di importo di 300.000,00 euro di cui all'art. 148 comma 7 del d.lgs. 50/2016*

Con riguardo al secondo intervento di somma urgenza nei documenti tecnico-amministrativi fatti pervenire è esplicitamente richiamato il limite economico di 300.000,00 euro di cui l'art. 148 comma 7 del d.lgs. 50/2016: in particolare, nella Deliberazione GC n. 1933 del 3.11.2017 si afferma che *«gli interventi di somma urgenza relativi alla conservazione degli intonaci e delle parti ornamentali di facciata (ai sensi dell'art. 148 comma 7 del D.Lgs. 50/2016) ammontano a € 299.901,65 (al netto del ribasso) e sono considerati interventi di minima per la sicurezza del bene»*.

Dalla perizia giustificativa si evince che il quadro economico al lordo del ribasso del 29.263% è il seguente:

Lavori in OG2	423.967,17 €
Lavori in OG1	111.010,50 €
TOTALE LAVORI	534.977,67 €
Oneri di sicurezza	19.549,81 €
TOTALE GENERALE	554.527,48 €

L'importo in OG2 ammonta quindi a 423.967,17 € e pertanto, applicando il ribasso del 29.263%, si determina l'importo di 299.901,65 euro, inferiore al limite di 300.000,00 euro di cui all'art. 148 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; l'importo in OG1 ammonta a 111.010,50 € (sostanzialmente trattasi del mantenimento dei ponteggi) e applicando il ribasso del 29.263% si ottiene l'importo di 78.525,50 euro, inferiore al limite di 200.000,00 euro di cui all'art. 163 comma 1 del d.lgs. 50/2016.



In sede di Comunicazioni Risultanze Istruttorie è stato osservato come l'importo dell'intervento vada considerato nel suo complesso e non frazionato per singole voci da ascrivere quale all'art. 148 comma 7 e quale all'art. 163 comma 1 del d.lgs. 50/2016; l'importo dell'intervento, così come fissato nell'atto di sottomissione a seguito dell'applicazione del ribasso del 29.263%, è pari a 397.976,96 euro, di cui 378.427,15 euro per lavori e 19.549,81 euro per oneri di sicurezza. Pertanto, l'importo dell'intervento supera il limite di 300.000,00 euro fissato dell'art. 148 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Al riguardo, in sede di controdeduzioni alle Comunicazioni Risultanze Istruttorie, la S.A. non ha fornito adeguate giustificazioni ma ha sostanzialmente ribadito il suo operato: *«In merito agli interventi di cui alla seconda somma urgenza e relativi alla conservazione dei soli intonaci di facciata e delle parti ornamentali, si è proceduto applicando l'articolo 148, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la parte relativa agli interventi sul bene in relazione alla necessità di salvaguardare il bene di interesse storico-monumentale, e dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 per la parte relativa al mantenimento dei ponteggi esistenti»*. Semmai, nelle argomentazioni della S.A. si rinviene una contraddizione laddove si afferma che *«Relativamente al mantenimento dei ponteggi esistenti (ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016) si precisa che gli stessi hanno assolto alla funzione di presidio e quindi a protezione delle facciate, nonché dei serramenti, per evitare cadute di materiali e porzioni di serramento ligneo e/o vetri, e quindi ai fini di difesa dell'incolumità pubblica e l'importo per detti interventi ammonta ad € 78.525,50»*; a maggior ragione, secondo queste argomentazioni, il mantenimento dei ponteggi, avendo avuto anche funzione protettiva della pubblica incolumità, andava considerato come facente parte dell'importo complessivo di somma urgenza.

In ogni caso, il problema si presenta in maniera ancora più rilevante in relazione al primo intervento di somma urgenza, sebbene il limite di 300.000,00 euro di cui all'art. 148 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 non sia espressamente richiamato. In tale intervento, infatti, il quadro economico di perizia al lordo del ribasso del 29.263% è il seguente:

Lavori in OG2	753.077,72 €
Lavori in OG1	175.827,63 €
TOTALE LAVORI	928.905,35 €
Oneri di sicurezza	43.018,69 €
TOTALE GENERALE	971.924,74 €

Pertanto, si ritiene confermabile quanto rappresentato in sede di Comunicazione di Risultanze Istruttorie relativamente al superamento del limite di 300.000,00 euro di cui all'art. 148 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in uno alla già rappresentata incongrua segmentazione degli interventi ad opera dell'Amministrazione.

- *Gestione dei termini temporali dell'appalto*

Nel caso del primo intervento in somma urgenza in data 16.06.2017 l'impresa [omissis] ha inoltrato una richiesta di proroga di 60 giorni; in data 23.06.2017 è stata concessa la proroga richiesta che ha traslato il termine al 24.10.2017; in data 24.10.2017 è stato redatto il Certificato ultimazione lavori nel quale viene dichiarato che i lavori sono sostanzialmente ultimati a meno di opere di piccola entità assegnando per un termine perentorio di 45 giorni.

Si rilevano al riguardo due profili di anomalia/criticità. Il primo è relativo alla concessione di una proroga di 60 giorni. In data 16.6.2017 l'impresa [omissis] ha presentato una richiesta di proroga con le seguenti motivazioni:

- *«la consegna dei particolari costruttivi e di dettaglio era avvenuta in data 13/06/2017 e relative indicazioni operative permettevano l'ordinazione delle forniture necessarie al consolidamento della copertura e del sottogronda di Palazzo della Ragione;*

- *le difficoltà logistiche riscontrate dovute agli ingombri costituiti da tavoli, sedie e materiale di servizio ed arredo, posizionati dal ristoratore a ridosso della cesata di cantiere, i quali hanno reso difficoltoso sino ad oggi l'approvvigionamento del materiale e l'uso del passo carraio di cantiere, legittimamente autorizzato;*
- *la complessità e la delicatezza dell'intervento che prevede lavorazioni strutturali su porzioni portanti in copertura, nonché le necessarie opere di protezione eseguite a protezione degli ornati presenti in facciata, operazioni conservative preventive e delicate ed eseguite con la dovuta attenzione, tesa alla massima tutela del monumento».*

Orbene, riguardo alla prima motivazione non può non rilevarsi come alquanto anomalo il fatto che la consegna dei particolari costruttivi all'impresa sia avvenuta solo in data 13.6.2017, ossia quasi a ridosso dell'ultimazione (i lavori sono stati consegnati il 28.2.2017 e dovevano concludersi il 25.8.2017), risultando le altre due motivazioni fornite, invero, alquanto generiche.

Riguardo invece all'ulteriore tempo di 45 giorni concesso per l'esecuzione di residue lavorazioni di dettaglio e di completamento si osserva preliminarmente che le lavorazioni da eseguire erano le seguenti:

- *«realizzazione di una linea di accesso all'abbaino per consentire le future manutenzioni, come da dettagli di cantiere disposto dalla D.L.;*
- *seconda tesatura della catena esterna e degli stralli interni di rinforzo;*
- *sigillature della fascia marcapiano a seguito del completamento della verifica di cui al punto che precede, in particolare nel fronte corto lato Duomo;*
- *rifiniture delle velature del sottogronda dopo le verifiche dei ganci di fissaggio posati a sostegno delle lastre lapidee».*

Si ritiene che i 45 giorni concessi per i su richiamati interventi di piccola entità, tenuto conto della loro intrinseca natura ed in rapporto alla durata complessiva dell'appalto (178 giorni), appaiono sovrabbondanti tanto da sostanziare, di fatto, una seconda proroga. In sostanza, lavori di somma urgenza che dovevano durare 178 giorni - tra proroga (60 giorni) e ulteriore tempo per opere di completamento (45 giorni) - sono durati complessivamente 283 giorni, ossia hanno subito un incremento del 60%.

Al riguardo, in sede di controdeduzioni alla Comunicazione di Risultanze Istruttorie la S.A. non ha fornito significativi elementi di riscontro e pertanto non può che confermarsi quanto ivi rappresentato e cioè un'anomala gestione dei termini temporali dell'appalto. La significativa dilatazione dei tempi dell'intervento concessa all'appaltatore appare come una implicita conferma che una parte non trascurabile delle lavorazioni di perizia afferiva sostanzialmente a ordinari interventi di recupero, manutenzione o ripristino piuttosto che ad interventi di rimozione immediata dello stato di pericolo che, invero, richiedono, di norma, per loro stessa natura, celerità di esecuzione.

Anche nel caso del secondo intervento in somma urgenza è stata concessa una proroga: 75 giorni a fronte di un intervento la cui durata era fissata in cinque mesi (150 giorni), con un incremento del 50% della durata contrattuale. In tal caso la richiesta di proroga risulta legata al fatto che non era stato possibile eseguire alcune lavorazioni che prevedevano l'impiego di materiali che soffrono le basse temperature. In tal senso pare potersi prendere atto di quanto documentalmente sostenuto dalla S.A. con la produzione delle tabelle delle temperature rilevate nel periodo di esecuzione dei lavori da cui si evince che l'11.12.2017 e il 28.2.2018 (complessivamente 79 giorni) in molti casi la temperatura media è risultata al di sotto dei 7 °C necessari per la corretta applicazione dei materiali.

Un ulteriore elemento di significativa criticità può ravvisarsi in relazione ai requisiti di qualificazione del soggetto esecutore, l'impresa [omissis].

Come si è detto, tale impresa è risultata aggiudicataria dell'appalto di "Manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Musei", CIG 6457261C56, dell'importo complessivo



pari a 620.649,97 euro per lavori in OG2-III, con bando pubblicato il 16.11.2015. Per la partecipazione alla gara l'impresa [omissis], non essendo in possesso della richiesta qualificazione, ha utilizzato lo strumento dell'avvalimento ex art. 49 del d.lgs n. 163/06 allora in vigore, avvalendosi dei requisiti del Consorzio Stabile [omissis] che risultava in possesso della qualificazione OG2-VI. In data 14.1.2016 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla medesima impresa [omissis] per un importo pari a 440.709,14 euro a seguito del ribasso del 29.263% praticato in gara, siglandosi in data 15.7.2016 il relativo contratto di appalto di durata annuale (contratto n. 73/2015).

Mentre era in corso di esecuzione il contratto n. 73/2015, all'impresa [omissis] sono stati affidati i lavori della prima somma urgenza relativi alla copertura del Palazzo della Ragione (lettera d'ordine 31.1.2017); successivamente, mentre erano in corso i lavori della prima somma urgenza la cui ultimazione era fissata per il 24.10.2017 alla medesima impresa [omissis] sono stati affidati i lavori della seconda somma urgenza relativi alle facciate del medesimo immobile (lettera d'ordine 16.10.2017).

Orbene, il d.lgs 50/2016 che vieta l'avvalimento per i lavori da eseguirsi su immobili vincolati (art. 146, comma 3 del d.lgs. 50/2016: «*Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice*») è entrato in vigore in data 19.4.2016, quindi pochi mesi dopo la pubblicazione del bando di gara della manutenzione degli immobili comunali in carico al Settore Musei (16.11.2015) ma prima dell'affidamento dei due interventi in somma urgenza (31.1.2017 e 16.10.2017).

Pertanto, in sede di Comunicazione di Risultanze Istruttorie è stato rimarcato che i due lavori in somma urgenza (i cui atti di sottomissione sono stati firmati rispettivamente in data 15.7.2016 e 21.2.2018) risultano essere stati assegnati ad un'impresa priva della necessaria qualificazione abilitante a operare su beni tutelati nel mancato rispetto dell'art. 146 del D.lgs. 50/2016: difatti, alla data dei due affidamenti in somma urgenza l'impresa [omissis] risultava in possesso dell'attestazione [omissis] per OG1-II e non poteva avvalersi della qualificazione del Consorzio Stabile [omissis] (così come in precedenza avvenuto), essendo nel frattempo entrato in vigore l'art. 146, comma 3 del d.lgs. 50/2016 che vieta l'avvalimento nel caso di interventi su beni tutelati.

Al riguardo, in sede di controdeduzioni alla Comunicazione di Risultanze Istruttorie, la S.A. non ha comunicato nulla di specifico limitandosi ad affermare che «*Per entrambe le procedure di somma urgenza l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla verifica dei requisiti generali e speciali acquisendo, per i primi, le autocertificazioni dei soggetti interessati, per i secondi le certificazioni SOA*», potendosi pertanto, confermare quanto evidenziato in sede di Comunicazione di Risultanze Istruttorie in relazione all'accertata violazione dell'art. 146, comma 3 del d.lgs. 50/2016.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 28 ottobre 2020

DELIBERA

di ritenere che, in linea generale, a carico della S.A. sia rilevabile:

- una condotta non improntata ai criteri di efficacia, economicità ed efficienza di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, atteso che l'immobile de quo presentava da tempo chiari segni di degrado che avrebbero suggerito, per tempo, la predisposizione di un organico e complessivo intervento di consolidamento e restauro piuttosto che l'effettuazione di distinti interventi per zone, dettati, peraltro, in alcuni casi dall'urgenza;

- un uso distorto, nei sensi di cui in motivazione, dell'istituto della somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016;
- l'affidamento di lavori con il ricorso a procedure di Somma Urgenza ad una impresa non in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, stante l'intervenuta operatività del divieto di avvalimento per i lavori da eseguirsi su immobili vincolati di cui all'art. 146, comma 3 del d.lgs. 50/2016.

Dà mandato all'Ufficio Vigilanza Lavori di trasmettere la presente delibera all'Amministrazione comunale di Milano con invito alla stessa, per il futuro, a tener debito conto di quanto sopra specificatamente rilevato e considerato al fine di evitare che negli affidamenti a venire ricorrano le medesime criticità riscontrate nel caso di specie, con ulteriore invito ad aggiornare l'Autorità sullo stato degli interventi predisposti e in corso di predisposizione sul Palazzo della Ragione.

Il Presidente f.f.
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 novembre 2020

Per il Segretario verbalizzante Maria Esposito
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente